



Studio Ghiretti

Commercialisti associati

Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

Legge di bilancio 2022 – Disamina di tutti i provvedimenti significativi con particolare focus su: Agevolazioni, scadenziere di gennaio, nuova irpef

8 gennaio 2022

Sommario

1. **Novità e ultimi provvedimenti**
2. **Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali**
3. **La riforma dell'Irpef riduce il cuneo fiscale**

1. **Novità e ultimi provvedimenti**

Legge di bilancio 2022 /Agevolazioni

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (SO n. 49 alla GU 31 dicembre 2021, n. 310)

Legge di bilancio 2022: disposizioni per famiglie e imprese

La legge, **in vigore dall'1 gennaio 2022**, contiene molteplici misure che interessano famiglie e imprese. Di seguito si illustrano le principali.

Irap

Dal 2022 sono **escluse** dall'ambito soggettivo di applicazione dell'**Irap** tutte le persone fisiche (**imprenditori individuali e professionisti**), pur se con autonoma organizzazione.

Cartelle di pagamento

La possibilità di pagare le **cartelle entro 180 giorni** dalla notifica viene estesa a quelle **notificate entro il 31 marzo 2022**.

Iva nel Terzo Settore

L'applicazione delle disposizioni contenute nel Dl 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro o Decreto Fiscale collegato) - in tema di **decommercializzazione ai fini Iva** dei **proventi** percepiti dagli **enti associativi** (articolo 4, commi 4 e 8, Dpr 633/1972) - slitta al **2024**. Da tale data le operazioni saranno esenti da Iva (articolo 10, Dpr 633/1972).

Aliquote Iva e percentuali di compensazione

Si prevede l'introduzione del nuovo n. 114-bis alla Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, al fine di applicare l'**aliquota Iva** del **10%** agli **assorbenti** e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel n. 1-quinquies, Tabella A, Parte II-bis, ossia non compostabili.

Per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile, compostabili o lavabili e coppette mestruali di cui al citato n. 1-quinquies, è applicabile l'aliquota Iva del 5%.

Inoltre, l'**aumento** delle **percentuali di compensazione** applicabile nel 2021 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (articolo 1, comma 39, legge 178/2020 che ha modificato l'articolo 1, comma 506, legge 205/2017) è **esteso al 2022**.

Bonus edilizi

Vengono **prorogati: Superbonus 110%, ecobonus, sisma bonus, bonus casa** (detrazione nella misura del 50%), **bonus verde e bonus mobili** (con un limite di spesa detraibile che scende da 16.000 a 10.000 euro). Per il **bonus facciate** l'aliquota scende al **60%**.

Viene introdotta una nuova **detrazione** finalizzata all'**eliminazione** delle **barriere architettoniche**, nel rispetto dei requisiti previsti dal Dm Lavori pubblici n. 236/1989.

Quanto al **Superbonus 110%** si prevede che: a) per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. Però, la detrazione al 110% è confermata solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per scendere al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell'anno 2025; b) per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, il Superbonus spetta per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2022, con possibilità di arrivare fino al 31 dicembre 2022, se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Per gli altri interventi la proroga arriva fino al 2024.

Inoltre, le **spese** sostenute per il **rilascio** dell'**attestazione di congruità** e del **visto di conformità** si considerano **detraibili**. Inoltre, detti adempimenti (attestazione di congruità e visto di conformità), richiesti dal Dl 157/2021 (Decreto Antifrode) in via generale per tutti gli interventi relativamente ai quali si effettua la cessione dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 121, Dl 34/2020 (anche mediante la modalità dello sconto in fattura; cfr. Cm 16/E/2021), **non** saranno **più richiesti** per gli interventi classificati come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per

quelli che beneficiano del bonus facciate.

Irpef

Anticipando parte dei contenuti della riforma fiscale, a partire **dal 2022** vengono **rimodulati aliquote e scaglioni** dell'Irpef (articolo 11 del Tuir). Si prevede un passaggio da 5 a 4 scaglioni, con le seguenti aliquote: **23%** per i redditi fino a 15.000 euro; **25%** per quelli fra 15.000 e 28.000 euro; **35%** per quelli fra 28.000 e 50.000 euro; **43%** per quelli oltre 50.000 euro.

Poiché Regioni e Comuni hanno come obiettivo quello di mantenere, anche in vigenza della nuova Irpef, il gettito programmato con la precedente Irpef a 5 scaglioni, il termine del 31 dicembre entro il quale le Regioni possono stabilire l'aumento dell'aliquota di compartecipazione al gettito è prorogato al 31 marzo 2022.

Vengono, altresì, **modificate le detrazioni** di cui all'articolo 13 del Tuir. In particolare, la detrazione di 1.880 euro di cui alla lettera a) dell'articolo 13 spetta se il reddito non supera 15.000 euro (fino al 31 dicembre 2021 il limite era pari a 8.000 euro). Inoltre, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. La detrazione di cui alla lettera b) dell'articolo 13 sarà pari a 1.910 euro con degli aggiustamenti, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. La detrazione di cui alla lettera c) dell'articolo 13 è pari a 1.910 euro se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente.

Patent box

Sono apportate **modifiche** all'articolo 6, Dl 145/2021 in relazione alla **deduzione dei costi per ricerca e sviluppo** (sostitutiva della precedente agevolazione **Patent box**), la cui entità passa dal 90% al **110%**, con esclusione però degli investimenti in marchi e nel know-how. Viene previsto un regime transitorio nel passaggio dalla vecchia alla nuova agevolazione.

Bonus idrico

L'**agevolazione** - non cumulabile con altre misure - per l'acquisto e l'installazione di **sistemi di filtraggio** dell'acqua che consentono di ridurre il consumo idrico (articolo 1, commi 1087-1089, legge 178/2020) viene **prorogata al 2023**. La misura agevolativa è pari al 50% delle spese sostenute, con un massimo di 1.000 euro (5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali). Il bonus spetta a coloro che - essendo residenti in Italia, proprietari, o titolari di altro diritto reale, di immobili esistenti - eseguono interventi di sostituzione dei vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto (con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri al minuto) e di rubinetteria sanitaria con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua (con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto) ovvero di fornitura e installazione di soffioni doccia o colonne doccia (con portata uguale o inferiore a 9 litri al minuto).

Canone di occupazione

Viene **prorogata al 31 marzo 2022** l'**esenzione** dal pagamento del **canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico** (articolo 9-ter, commi 2-5, Dl 137/2020) da parte di imprese di pubblico esercizio e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, locali di intrattenimento e sale gioco; cfr. articolo 5, legge 287/1991).

Inoltre, per le stesse attività, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (quali *dehors*, elementi di arredo urbano, pedane, tavolini, ecc.), purché funzionali all'attività, non è subordinata ad autorizzazione

comunale.

Sospensione degli ammortamenti

Anche per il bilancio 2021 (precisamente: esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020) si potrà **sospendere l'ammortamento** annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La previsione, relativamente al bilancio dell'anno 2020, era stabilita - in favore dei soggetti che non adottano principi contabili internazionali - dall'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, Dl 104/2020 (Decreto Agosto), e commentata dal Documento interpretativo Oic 9. Si ricorda che, in caso di mancata contabilizzazione degli ammortamenti, diviene necessario destinare a una **riserva indisponibile** una parte degli utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Risulta comunque possibile dedurre, solo ai fini fiscali, gli ammortamenti, anche in assenza di imputazione degli stessi a conto economico (Risposta Interpello 607/2021), ma con obbligo di contabilizzare la fiscalità differita (Oic 25).

Dell'estensione al bilancio 2021, disposta dalla Legge di bilancio 2022, possono beneficiare **unicamente** i soggetti che, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, **non abbiano effettuato il 100%** dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Riforma della riscossione

Modificando l'articolo 1, Dl 193/2016, passerà dal Mef all'**agenzia delle Entrate l'indirizzo operativo e controllo** (governance) dell'agenzia delle entrate-Riscossione.

Viene modificata anche la **remunerazione dell'agente della Riscossione** (articolo 17, Dlgs 112/1999), mediante la sostituzione dell'aggio e degli oneri di riscossione con un nuovo sistema di copertura dei costi.

Coltivatori diretti e Iap

L'**esonazione** ai fini **Irpef** (prevista dall'articolo 1, comma 44, legge 11 dicembre 2016, n. 232) per i **redditi dominicali ed agrari** dei **coltivatori diretti** e degli **Iap**, iscritti nella previdenza agricola, viene estesa **anche al 2022**.

Inoltre, viene esteso anche al 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'**esonero** (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'**accredito contributivo IVS** a favore dei coltivatori diretti e degli Iap di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell'anno.

Investimenti in beni strumentali e R&S

Vengono **prorogati i crediti d'imposta** per investimenti in beni strumentali nuovi «**Industria 4.0**» di cui alle Tabella A e B, legge n. 232/2016 (beni materiali e immateriali).

La proroga riguarda anche il credito d'imposta **ricerca e sviluppo**, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'articolo 1, comma 198 e seguenti, legge 160/2019.

Limite delle compensazioni orizzontali

A decorrere **dal 1° gennaio 2022**, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (**compensazioni** nel modello F24), è elevato a **2 milioni di euro**.

Agevolazioni acquisto «prima casa» under 36

Sono **prorogate** dal 30 giugno 2022 **al 31 dicembre 2022** le **agevolazioni** per favorire l'acquisto della «**prima casa**» (come definita dalla Nota II-bis dell'articolo 1, Tariffa, Parte I, Dpr 131/1986) di cui all'articolo 64, commi da 6 a 11, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis). Destinatari dell'agevolazione sono i giovani (**under 36 anni**) con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Bonus affitti

Secondo l'articolo 16, comma 1-ter, del Tuir in favore dei **giovani** (dai 20 ai 31 anni non compiuti) con reddito non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano contratti di **locazione di immobili ad uso abitativo** ai sensi della legge 431/1998 spetta una **detrazione**, per i **primi 4 anni** del contratto (in luogo di 3 anni, secondo la precedente formulazione), pari a 991,60 euro ovvero, se superiore, pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Tax credit librerie

Viene **potenziato** - con uno stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per il biennio 2022-2023 - il **credito d'imposta** parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero alle altre spese individuate dal Mic (Ministero della Cultura). Il bonus spetta agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della **vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati** (articolo 1, commi 319-321, legge 205/2017).

Attività svolte nei piccoli borghi

Per **favorire** lo **sviluppo turistico** e **contrastare** la *desertificazione commerciale* e l'abbandono dei territori, è previsto per il **2022-2023** il riconoscimento - a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano o che proseguono o che trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne - di un **contributo** per il **pagamento dell'Imu** per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività.

Inoltre, per le medesime finalità, le Amministrazioni pubbliche possono concedere in **comodato beni immobili** di proprietà, **non utilizzati per fini istituzionali**, ai predetti soggetti. Il comodato ha una durata massima di 10 anni nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Bonus cultura

Anche per il 2022 viene prevista l'agevolazione in favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel corso di detto anno. La finalità è quella di promuovere lo **sviluppo della cultura** e la **conoscenza del patrimonio culturale**. A tal fine, il **contributo** - che non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini dell'ISEE - è riconosciuto per **acquistare biglietti** per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, **libri**, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, **musica** registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, **titoli di accesso a musei**, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a **corsi di musica**, di **teatro** o di **lingua straniera**.

Ammortamento di attività immateriali rivalutate

Le **attività immateriali** (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione ai sensi dell'articolo 110, Dl 104/2020 (Decreto Agosto) consentono la deduzione delle quote di **ammortamento** in misura **non superiore a 1/50 del costo** (in luogo della misura di 1/18 ai sensi dell'articolo 103 del Tuir). Per mantenere la deduzione nell'ordinaria misura di 1/18 è necessario effettuare il versamento di **un'ulteriore imposta**

sostitutiva (di Irpef, Ires, Irap e relative addizionali) nella misura stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir (12%-14%-16% rispettivamente per scaglioni fino a 5 milioni, da 5 a 10 milioni, e oltre i 10 milioni di euro), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione. A coloro che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione, oltre l'eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione), viene offerta la **possibilità di revocare** (anche parzialmente) la rivalutazione effettuata, secondo un emanando provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

- **Decreto milleproroghe /Agevolazioni**

DI 30 dicembre 2021, n. 228 (GU 30 dicembre 2021, n. 309)

Decreto Milleproroghe 2022: differimento di termini e agevolazioni

Il consueto decreto, **in vigore dal 31 dicembre 2021**, che accompagna la Manovra di bilancio, stabilendo numerose proroghe, contiene misure relative:

- alle **assunzioni** e ai **concorsi** delle Amministrazioni pubbliche;
- alla proroga della **cassa integrazione** per alcuni settori strategici;
- alla proroga **fino al 30 giugno 2022** degli **aiuti** per fronteggiare lo **stato di emergenza** da Covid (*Temporary framework*), come il rilascio delle garanzie sui prestiti, i finanziamenti agevolati e i contributi alla copertura dei costi fissi;
- alla proroga del **bonus terme** (l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, potrà chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali);
- alla proroga a tutto il **2022** della **Golden power**, ossia il diritto dello Stato di porre il veto alle scalate verso imprese strategiche (operanti nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), di cui al DI 15 marzo 2012, n. 21;
- alla proroga **fino al 31 marzo 2022** per le **udienze da remoto** nel **processo tributario**. La proroga della possibilità, nel processo tributario, di svolgere udienze e camere di consiglio con collegamento da remoto non era stata inserita nel DI 146/2021, per cui pareva che le udienze in presenza dovessero cominciare dal 1° gennaio 2022. Con questo provvedimento di urgenza, che modifica a distanza di qualche giorno, quanto previsto dalla legge di conversione del DI 146/2021, le udienze da remoto rimarranno in vigore fino a marzo 2022.

- **Collegato fiscale alla legge di bilancio /Riscossione**

L. 17 dicembre 2021, n. 215 (GU 20 dicembre 2021, n. 301)

Decreto collegato fiscale alla Legge di bilancio 2022: pubblicata la legge di conversione

E' stata pubblicata in GU la legge, in vigore **dal 21 dicembre 2021**, che converte con modificazioni il DI 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto collegato fiscale alla Legge di bilancio 2022). Per una sintesi delle **novità** si veda il n. 49/2021 della Rivista.

- **Iva /Detrazione**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 dicembre 2021, n. 832

Il diritto alla detrazione scatta al momento della ricezione della fattura

In linea generale, l'emissione di note di variazione ai sensi dell'articolo 26, Dpr 633/1972 è lo strumento principale e generale al fine di porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione.

Però, è **esclusa** l'emissione di una **nota di credito** riferita ad operazioni effettuate/fatturate nel 2017 a seguito

del ricevimento, da parte del cliente, delle fatture solo nel 2020, nell'ambito del procedimento di **diffida al pagamento**, oltre i termini di legge per l'esercizio della detrazione dell'Iva. Le fatture non sono pervenute al cliente in quanto sui documenti era stato riportato l'indirizzo della precedente sede legale, chiusa nel 2014, del quale cambiamento il contribuente che ha emesso le fatture non ha ricevuto alcuna formale notizia.

Infatti, la norma prevede che se un'operazione, per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. La disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7 secondo cui « *Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura* ».

Nessuna delle situazioni normate ricorre nel caso di specie (**indirizzo errato e mancata ricezione delle fatture** da parte del cliente).

Alla luce di tali elementi deve escludersi che il cedente/prestatore possa emettere ora una nota di variazione in diminuzione riferita ad operazioni e relative fatture del 2017.

Quanto al cessionario/committente, che è rimasto ignaro, fino al 2020, dell'emissione delle fatture, va ricordato quanto già indicato nella Cm 17 gennaio 2018, n. 1/E, ossia **che l'esercizio del diritto alla detrazione** è subordinato all'esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare, oltre al presupposto sostanziale dell'**effettuazione dell'operazione**, anche il presupposto formale del possesso di una **valida fattura d'acquisto**. La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l'effettività dell'esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell'imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.

L'applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne che il *dies a quo* da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione dev'essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 1, Dpr 633/1972, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Pertanto, il cliente, registrando le fatture già in suo possesso, può recuperare l'imposta presentando una dichiarazione integrativa per il 2020 ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998.

- **Iva /Percentuali di compensazione**

Dm 19 dicembre 2021 (GU 29 dicembre 2021, n. 308)

Settore agricolo: confermate per il 2021 le percentuali di compensazione per il legname

Anche per il 2021 è confermata la validità delle percentuali di compensazione, da utilizzare per la determinazione della detrazione forfetizzata dell'Iva prevista dal regime speciale disposto con l'articolo 34, Dpr 633/1972, per alcuni prodotti compresi nella Tabella A, Parte Prima, allegata allo stesso Dpr.

La categoria merceologica interessata è quella del **legname** da ardere, in vari formati o semplicemente squadrato, escluso quello tropicale.

- **Iva /Liquidazione**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 dicembre 2021, n. 837

Liquidazione Iva di gruppo: società controllate estere

Circa il **requisito di controllo** - previsto dall'articolo 73, Dpr 633/1972 - ai fini della partecipazione alla **liquidazione Iva di gruppo**, esso si considera soddisfatto con riguardo ad una controllata estera (Germania) identificata direttamente in Italia che, per migliorare l'organizzazione dell'attività, costituisce una sede in Italia. In pratica, la controllata, che partecipava alla liquidazione Iva di gruppo relativamente all'imposta dovuta in Italia sulla base dell'identificazione diretta in Italia, può continuare a partecipare alla liquidazione dell'Iva di gruppo nella nuova veste giuridica che andrà ad assumere a seguito della **trasformazione dell'identificazione diretta in stabile organizzazione**. La modifica, infatti, non rileva ai fini del requisito del controllo necessario per la tassazione di gruppo (articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972 e articolo 2, Dm 13 dicembre 1979).

Si ricorda che la liquidazione Iva di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (Dm 13 dicembre 1979) e identificati ai fini Iva in Italia tramite una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o tramite l'identificazione diretta (articolo 35-ter, Dpr 633/1972), come chiarito anche con la Rm 22/E/2005.

Anche con riguardo al passaggio da identificazione diretta a stabile organizzazione l'agenzia si era già pronunciata con un precedente documento di prassi. Con la Rm 108/E/2011, infatti, è stato chiarito che tale fattispecie non ha una disciplina espressa ai fini Iva ma può essere assimilata a una trasformazione sostanziale soggettiva in cui si riscontra, in pratica, una continuità tra i soggetti partecipanti. In base a tale principio di continuità il soggetto estero potrà proseguire la liquidazione Iva di gruppo con la nuova veste giuridica assunta per effetto del passaggio dall'identificazione diretta alla stabile organizzazione, pur essendo tenuto a comunicare la variazione avvenuta ai sensi dell'articolo 35, Dpr 633/1972.

Neppure limita la partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo l'acquisizione di altra società, fatta salva la necessità di segregare le risultanze Iva *ante* trasferimento se il passaggio avviene prima dell'ingresso di tale società, potendo in tal caso essere trasferite solo le risultanze *post* operazione straordinaria.

- **Iva /Titoli di accesso**

Provvedimento agenzia delle Entrate 21 dicembre 2021

Biglietterie automatizzate: proroga del termine per il riconoscimento dell'idoneità

Viene **rinvitato il termine** entro cui ottenere il riconoscimento di **idoneità** dei sistemi di **biglietteria automatizzata**.

Al fine di fruire di una maggiore sicurezza informatica delle vendite *online* e al fine di contrastare il *secondary ticketing* - fenomeno che vede affiancato al mercato ufficiale, un mercato parallelo che ricolloca i biglietti ancora disponibili tramite siti *web*, chiedendo una commissione per il servizio - e, conseguentemente, tutelare i consumatori, garantire l'ordine pubblico e salvaguardare il diritto di autore, il legislatore ha previsto l'obbligo di adeguare i sistemi con i modelli già riconosciuti.

Il provvedimento agenzia delle Entrate 27 giugno 2019 ha dato attuazione alle modalità tecniche per la vendita o per qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica, il cambio degli intestatari dei *ticket* e la rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 1, commi 545-*bis* e seguenti, legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) e dal Decreto Mef 12 marzo 2018.

La proroga di cui al provvedimento in esame dispone che la certificazione di idoneità dei sistemi di vendita di titoli di accesso dev'essere assicurata **entro 40 mesi** (la proroga è quindi di 10 mesi) dalla data di pubblicazione del provvedimento 27 giugno 2019, ed è intervenuta per consentire ai titolari di biglietteria di adeguare i propri sistemi con i modelli che hanno ottenuto l'idoneità, in considerazione dei rallentamenti delle attività legati al perdurare dell'emergenza epidemiologica.

- **Iva /Agevolazioni**

Decisione Commissione Ue 22 dicembre 2021, n. 2021/2313 (GUUE 28 dicembre 2021, L464)

Circolare agenzia delle Dogane 30 dicembre 2021, n. 46/D

Importazione di beni anti-Covid: esenzione da Iva e dazi

L'**importazione** delle **merci** necessarie a contrastare gli effetti della **pandemia** da Covid-19 **non** dovrà scontare **dazi e Iva** nel periodo **1° gennaio 2022-30 giugno 2022**. L'esenzione spetta per le immissioni in libera pratica da parte (o per conto) delle unità di pronto soccorso o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione Ue le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'Iva, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.

- **Iva /Fattura elettronica**

Provvedimento agenzia delle Entrate 23 dicembre 2021

Esterometro: adeguate le misure tecniche per l'invio obbligatorio tramite SdI da luglio 2022

La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, legge 178/2020) ha modificato l'articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015 prevedendo che, con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati delle **operazioni transfrontaliere** sono trasmessi esclusivamente utilizzando il **Sistema di Interscambio** (SdI) e il formato del *file* fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

A tal fine il provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021 aveva adeguato le specifiche tecniche, allegate al provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2018. Il Dlgs 146/2021 (cd. Decreto Fisco-Lavoro o Collegato fiscale), convertito in legge 215/2021, ha disposto che l'obbligo di invio al SdI delle operazioni transfrontaliere avvenga **a partire dal 1° luglio 2022. Fino al 30 giugno 2022** gli operatori economici stabiliti in Italia continueranno ad effettuare l'invio dell'**esterometro** con periodicità trimestrale (salvo l'invio facoltativo dei dati tramite il SdI; ad esempio, inviando le fatture emesse a soggetti esteri inserendo nel campo relativo al codice destinatario un valore convenzionale (XXXXXXXX)).

A motivo della proroga dell'obbligo descritto dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l'agenzia delle Entrate, con il provvedimento in esame, **abroga** il precedente provvedimento 28 ottobre 2021 e **modifica** quello del 30 aprile 2018 per adeguare le specifiche tecniche alla novella legislativa.

- **Iva /Procedure concorsuali**

Circolare agenzia delle Entrate 29 dicembre 2021, n. 20/E

Note di credito nelle procedure concorsuali: chiarimenti

Il documento chiarisce le **novità** introdotte dall'articolo 18, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), in vigore dal maggio 2021, che ha adeguato la normativa nazionale agli orientamenti della giurisprudenza (Corte di Giustizia Ue, causa C-246/16, Di Maura; Corte di Cassazione 25896/2020) in materia di **riduzione della base imponibile** (articolo 90, Direttiva n. 2006/112/Ce). Viene precisato quanto segue.

a) In caso di fatture emesse nei confronti di **debitori sottoposti a procedure concorsuali**, la **nota di variazione** può essere emessa a partire **dall'avvio delle procedure** (sentenza dichiarativa del fallimento, provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e non più alla loro conclusione.

b) La **detrazione** dell'imposta non incassata **non è preclusa** al creditore che non si sia preventivamente **insinuato nel passivo** del debitore (conforme Corte di Giustizia Ue, sentenza 11 giugno 2020, causa

c) La **nota di variazione** dev'essere emessa **entro la data di presentazione della dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto dell'avvio della procedura concorsuale e la **detrazione** può essere operata nell'ambito della **liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre** in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno di emissione della nota (articolo 19, Dpr 633/1972). Lo spirare del termine previsto dal legislatore per consentire al cedente/prestatore di emettere la nota di variazione non può legittimare, in caso di colpevole inerzia di questo, il ricorso a istituti alternativi finalizzati al recupero dell'Iva corrispondente (es. attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998, contenente la riduzione non operata dell'imposta). Parzialmente diverso è, invece, il discorso del recupero dell'imposta attraverso il rimborso di cui all'articolo 30-ter, Dpr 633/1972: il ricorso a tale istituto è ammesso solo quando il cedente/prestatore, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, Dpr 633/1972.

d) Nel caso in cui, successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte, il creditore deve emettere una **nota di variazione in aumento** così da **riallineare le variazioni dell'imponibile al corrispettivo** effettivamente percepito (articolo 26, comma 5-bis, Dpr 633/1972). Si tratta di una previsione che recepisce gli orientamenti unionali più volte espressi in tema di variazione dell'imponibile, in base ai quali, al fine di garantire la neutralità dell'imposta, *«il calcolo dell'importo di tale rettifica deve far sì che l'importo delle detrazioni infine eseguite corrisponda a quello che il soggetto passivo avrebbe avuto diritto di operare se tale mutamento fosse stato considerato inizialmente»* (Corte di Giustizia Ue, sentenze 22 febbraio 2018, causa C-396/16 e 16 giugno 2016, causa C-186/15).

e) La **procedura** (es. il fallimento) **non** è più tenuta ad **annotare** nel registro delle fatture emesse la **nota di variazione in diminuzione** ricevuta dal creditore (articolo 26, comma 5, secondo periodo, Dpr 633/1972), con l'effetto che la procedura non è più tenuta al versamento dell'imposta oggetto di rettifica, la quale resta quindi a carico dell'Erario. In assenza di registrazione della nota di variazione, il **debitore**, in virtù delle previsioni del comma 5-bis che limitano il diritto alla detrazione a chi *«abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5»*, **non potrà registrare** l'eventuale ulteriore **nota di variazione in aumento** emessa dal creditore a seguito della conclusione della procedura e, conseguentemente, non potrà detrarre l'imposta da questa conseguente.

Resta **invariata** la disciplina prevista per le note di variazione emesse a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento, nonché di procedure esecutive individuali.

- **Accise /Diritti speciali**

Dm 11 dicembre 2021 (GU 24 dicembre 2021, n. 305)

Livigno: misura dei diritti speciali 2022 su benzina, petrolio e gasolio

Il Mef ha fissato le misure - con effetto **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022** - del **diritto speciale** su **benzina, petrolio, gasolio** e altri generi, istituito nel territorio (extra-doganale) di **Livigno**.

In particolare, la misura dei diritti speciali da applicare per l'anno 2022 è stabilita in: 0,233 euro per la benzina senza piombo, 0,155 euro per il gasolio per autotrazione, 0,055 euro per il gasolio per il riscaldamento, 0,050 euro per il petrolio.

L'aliquota da applicare per la determinazione del diritto speciale, relativamente agli oli combustibili, è fissata per l'anno 2022 nella misura del 5% dei valori medi dei prezzi indicati in premessa al decreto.

Il decreto fissa, inoltre, i valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale da applicare per l'anno 2022 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati e i generi introdotti dall'estero.

- **Agevolazioni /Bonus sud**

- Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 dicembre 2021, n. 812**

- Mezzogiorno: credito d'imposta in caso di affitto d'azienda*

Non comporta la **decadenza** ovvero la **rideterminazione** del **credito d'imposta** - ai sensi dell'articolo 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015 (spettante alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di alcune Regioni del Sud Italia: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) - l'**affitto** a soggetti terzi dell'intera attività che continua ad essere ubicata nei territori agevolabili (Cm 34/E/2016 e Cm 12/E/2017).

A tal fine l'affittuario deve comunque, « *entro i periodi di sorveglianza ... previsti*», far entrare in funzione e non dismettere i beni nell'ambito del compendio aziendale. Si ricorda che il comma 105 della cennata disposizione prevede che se «*entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti*».

L'agenzia precisa che, mentre con l'**affitto d'azienda** i macchinari non sono dismessi o ceduti singolarmente a terzi, ma seguono le sorti dell'azienda, che verrà condotta dall'affittuario nell'ambito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale (e, dunque, i beni rimarranno all'interno del compendio produttivo da cui deriva l'accesso al *tax credit* e in cui la nuova impresa continuerà a svolgere la stessa attività di ristorazione del beneficiario dell'agevolazione), purché l'affittuario, per evitare la rideterminazione del credito, metta in funzione all'interno dell'azienda i beni oggetto dell'investimento e non li dismetta entro i termini previsti dal comma 105, nel caso di **trasferimento dei macchinari** tramite **locazione** opererebbe il comma 105 con l'effetto di dover rideterminare il credito d'imposta escludendo dagli investimenti agevolati il costo di tali beni.

- **Agevolazioni /Fondo perduto**

- Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 dicembre 2021, n. 815**

- Contributo a fondo perduto «Resto al Sud»: detassazione di diritto*

Non concorre alla **formazione** del **reddito imponibile** e del **valore della produzione** ai fini Irap, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi componenti negativi ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, il **contributo a fondo perduto** di cui all'articolo 245, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), riconosciuto a coloro che hanno già beneficiato dell'agevolazione di cui all'articolo 1, Dl 91/2019 (cd. «**Resto al Sud**»).

Si tratta del contributo a fondo perduto a sostegno del fabbisogno di circolante dei beneficiari dell'agevolazione «Resto al Sud» per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria. Ciò sulla base della previsione dell'articolo 10-bis, Dl 137/2020 (Decreto Ristori), secondo il quale «*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*».

- **Agevolazioni /Crediti di imposta**

- Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 dicembre 2021, n. 817**

- Investimenti in beni strumentali nuovi: trasferimento ai soci di una società semplice agricola*

Il **credito d'imposta** per **investimenti in beni strumentali nuovi** (articolo 1, commi 1051 e seguenti, legge

178/2020), maturato in capo ad una **società semplice agricola** e **non utilizzato** dalla stessa, può essere **trasferito** ai relativi **soci** in proporzione alla partecipazione agli utili (articolo 5 del Tuir). A tal fine, l'eccedenza va indicata nel Quadro RU del modello Redditi, al fine di consentirne la compensazione con imposte/contributi previdenziali dei singoli soci.

Sia la Cm 5/E/2021 (che ha ritenuto possibile il riporto della quota del *bonus* per investimenti in beni strumentali in caso di incapienza dell'utilizzo nell'anno di riferimento) sia la Rm 31 luglio 2003, n. 163/E (secondo cui, in tema di trasferibilità dei crediti d'imposta delle società di persone ai soci, «*L'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione*») hanno ritenuto che il trasferimento ai soci **non** configuri una ipotesi di **cessione del credito**, ma una **modalità di utilizzo**.

Pertanto, ancorché l'utilizzo del credito d'imposta in un'unica soluzione da parte dei soggetti con un volume d'affari che non superi i 5 milioni di euro (articolo 1, comma 1059, legge 178/2020) sia la modalità ordinaria, l'ammontare non fruito può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi secondo le modalità proprie del credito.

- **Agevolazioni /Fondo perduto**
Provvedimento agenzia delle Entrate 17 dicembre 2021
Risoluzione agenzia delle Entrate 20 dicembre 2021, n. 75/E
Contributo a fondo perduto «start-up»: individuata la percentuale

Il **provvedimento** ha determinato la **percentuale** del **contributo a fondo perduto** riconosciuto ai sensi dell'articolo 1-ter, Dl 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni).

La misura di sostegno è prevista in favore dei titolari di reddito d'impresa che hanno **attivato la partita Iva nel corso del 2018** e **avviato l'attività nel corso del 2019**, hanno conseguito **ricavi** relativi al periodo d'imposta **2019 non superiori a 10 milioni di euro**, ma non hanno avuto accesso al contributo previsto dall'articolo 1 del Decreto Sostegni in quanto privi del requisito del calo minimo del 30% tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e l'analogo valore dell'anno 2020.

L'accesso alla misura di sostegno spetta nella misura del 100% (con un massimo di 1.000 euro), ossia per l'ammontare totale indicato nell'ultima istanza validamente presentata nei termini stabiliti (entro lo scorso 9 dicembre), che abbia superato i controlli dell'agenzia ed in assenza di rinuncia da parte del richiedente.

Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente o, per chi lo ha scelto, potrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 come credito d'imposta.

Con la **Rm 75/E/2021** è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo del contributo in compensazione, per quanti hanno scelto tale modalità di fruizione. Si tratta del **codice «6956»**, da esporre nella sezione «ERARIO», esclusivamente in corrispondenza della colonna «Importi a credito compensati». Il campo «Anno di riferimento» è valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato «AAAA».

- **Agevolazioni /Crediti di imposta**
Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 17 dicembre 2021, nn. 826 e 829
Investimenti in beni strumentali nuovi: utilizzo del bene presso cantieri esteri

Il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** (eventualmente anche secondo il paradigma «Industria 4.0») - previsto dall'articolo 1, commi 1051-1063, legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) - spetta a fronte degli acquisti di un macchinario da impiegare **in parte in Italia e in parte all'estero**, per lo svolgimento di lavori propri o per servizi di noleggio (con o senza operatore specializzato). Secondo il comma 1051 della norma richiamata, il credito d'imposta è riconosciuto per «*investimenti in beni*

strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ». Il successivo comma 1060 prevede che, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'investimento i beni sono venduti o sono destinati all'estero, il *bonus* è ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione sarà riversato dal soggetto entro il termine del saldo dell'imposta sui redditi, senza applicazione di sanzioni e interessi (meccanismo di *recapture*). Tale meccanismo è finalizzato a evitare la fruizione dell'agevolazione rispetto a un bene che non ha contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa italiana.

Per inciso: con la Risposta 826 l'agenzia chiarisce che il **periodo di sorveglianza** per il «*recapture*» dell'iper-ammortamento (articolo 7, comma 2, Dl 87/2018) è il medesimo per i beni in leasing e per i beni acquistati in proprietà (secondo i coefficienti di cui al Dm 31 dicembre 1988). Tale disposizione prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui la cessione o la delocalizzazione dei beni (per gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018) avvengano nel "periodo di fruizione della maggiorazione".

Quindi, secondo la Risposta 829, l'**impiego** del macchinario **all'estero non** fa venir meno il diritto al credito d'imposta, ma **solo** a condizione che tale impiego sia **temporaneo**, in modo da escludere l'esistenza di una struttura produttiva al di fuori del territorio dello Stato. Solo l'ipotesi di un utilizzo prevalente e autonomo in uno Stato estero, senza un nesso causale con l'impresa italiana, contrasterebbe con la *ratio* della misura di favore, finalizzata a promuovere il processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa italiana.

Poiché l'impresa istante afferma che il nuovo apparecchio verrà destinato prevalentemente nella produzione della propria azienda in Italia, e solo temporaneamente verrà utilizzato presso alcuni cantieri situati all'estero (al massimo per qualche settimana alla volta, e con un massimo di due mesi all'anno), la detrazione spetta.

L'agenzia precisa che, se il luogo estero di destinazione del bene non ha una vera e propria struttura organizzativa e l'utilizzo diretto del bene avviene con personale fornito dalla società con un impiego temporaneo dei mezzi e persone, **non** si configura una **delocalizzazione**, circostanza che precluderebbe di fatto l'applicazione dell'agevolazione. Quindi se l'organizzazione e la gestione economica del bene fa capo all'azienda italiana, l'istante potrà fruire del credito d'imposta per i beni strumentali nuovi.

Analogo ragionamento vale per l'attività di **noleggio** del bene acquistato: se l'utilizzo estero del bene avviene a nolo, con o senza operatore, e non è prevalente dal punto di vista economico e temporale rispetto all'utilizzo italiano, la società potrà beneficiare del *bonus* in esame. Già con la Risposta Interpello 14/2020 era stato osservato che l'esiguo numero di contratti di noleggio stipulati dalla società italiana ha escluso l'esistenza di una struttura permanente all'estero, consentendo all'istante la fruizione del *bonus*.

- **Agevolazioni / Bonus locazioni**
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 dicembre 2021, n. 827
Tax credit locazioni: contratti assimilati a quelli di locazione

Una Srl acquisisce la disponibilità di spazi non attrezzati, provvedendo alle spese per la realizzazione degli impianti e l'acquisto degli arredi necessari allo svolgimento dell'attività. Il canone previsto contiene una quota fissa minima garantita a prescindere dal fatturato conseguito. In assenza di alcun servizio fornito da parte del concedente e considerata la quota minima fissa del canone, il rapporto di affidamento descritto **non** risulta riconducibile ai **contratti di servizi complessi**, ma è assimilabile alle **locazioni** descritte nel Codice civile.

Si ricorda che l'articolo 28, Dl 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto un **credito d'imposta** nella misura del **60% del canone di locazione** pagato (ovvero di *leasing* o di concessione) di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, il *bonus* è pari al 30% dei relativi canoni. Il beneficio è commisurato all'importo versato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e, per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, a condizione che i locatari abbiano subito, nel mese di riferimento, una

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il persistere della crisi pandemica, poi, ha portato il legislatore a estendere l'agevolazione anche ai canoni «*indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente*» (articolo 8, DI 137/2020) per le «*imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell'allegato 1*» annesso a quest'ultimo decreto.

La Cm 14/E/2020 ha precisato che i canoni agevolati devono essere relativi a un contratto di locazione di cui all'articolo 1571 e seguenti del Codice civile, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avvenga in seguito a un provvedimento amministrativo di concessione.

Poiché i canoni in questione riguardano **contratti assimilati a quelli di locazione**, spetta il **beneficio fiscale** al ricorrere delle condizioni di legge.

- **Agevolazioni /Fondo perduto**

- Provvedimento agenzia delle Entrate 29 dicembre 2021**

- Contributo a fondo perduto per attività chiuse: somme da erogare*

Il provvedimento stabilisce il **ristoro** - previsto dall'articolo 2, DI 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) e dall'articolo 11, DI 105/2021 - spettante a coloro che hanno subito **chiusure** a causa della **pandemia** da Covid-19.

Il contributo spetta nella misura: a) di **8.661 euro** per ciascun beneficiario che ha attivato la partita Iva prima del 23 luglio 2021 e la cui attività prevalente è individuata dal codice Ateco 2007 «93.29.10» (discoteche, sale da ballo, night-club e simili); b) pari all'intero **ammontare risultante dall'ultima istanza** validamente presentata, in assenza di rinuncia, in favore dei soggetti economici che hanno attivato la partita Iva in data antecedente al 26 maggio 2021, esercenti attività che sono state chiuse per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021, e la cui attività prevalente, risultante all'Anagrafe tributaria alla data del 26 maggio 2021, è individuata dai codici Ateco 2007 elencati nell'allegato 1 del Decreto Mise/Mef 9 settembre 2021.

- **Immobili /Superbonus 110%**

- Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 dicembre 2021, n. 810**

- Superbonus: escluso per la casa non funzionalmente indipendente*

Il comma 1-bis dell'articolo 119, DI 34/2020 (Decreto Rilancio), in tema di Superbonus 110%, afferma che «*un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale*». Si tratta di un **requisito** - necessario ai fini della spettanza della detrazione - che **non è soddisfatto** nel caso di un **appartamento** situato in un **complesso turistico-residenziale**, posto che, nel caso di specie, gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni dall'interno delle stesse fino al punto di installazione dei contatori, mentre sono di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai predetti contatori fino all'allaccio condominiale.

Considerato che le utenze sono **solo parzialmente di proprietà**, l'unità abitativa in questione non può essere ritenuta «*funzionalmente indipendente*». Ne consegue che al contribuente è **precluso** l'accesso al **Superbonus**.

- **Immobili /Bonus facciate**

- Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 dicembre 2021, n. 816**

- Bonus facciate: no alla detrazione per il lastrico solare*

Il **bonus facciate** (articolo 1, commi da 219 a 223, legge 160/2019) è applicabile alle spese sostenute per il ripristino delle facciate esterne dei vari immobili di un complesso immobiliare di valore artistico, visibili dalla strada e dal percorso pedonale sopraelevato che è ad uso pubblico, ma **non** a quelle per l'impermeabilizzazione e pavimentazione della piazza aperta al pubblico che, accatastata come **lastrico solare**, costituisce la copertura delle sottostanti autorimesse.

Già la Cm 2/E/2020 ha precisato che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro «*esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)*» e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la «*struttura opaca verticale*». Pertanto, sono **escluse** dall'agevolazione, tra le altre, le spese sostenute per interventi sulle «*strutture opache orizzontali o inclinate*» dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, non rientranti nella nozione di strutture «opache».

- **Redditi di impresa /Deduzioni**

- **Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 dicembre 2021, n. 825**

- Disapplicazione della norma che limita la deducibilità degli interessi passivi*

- La disposizione di cui all'articolo 96 del Tuir, che disciplina - per i soggetti Ires - la **deducibilità** degli **interessi passivi** nei limiti del **30% del ROL**, **non** può essere oggetto di **disapplicazione** ai sensi dell'articolo 11, comma 2, legge 212/2000, in quanto assume la funzione di «*norma di sistema*» e non di norma antielusiva specifica.

- **Redditi di lavoro dipendente /Fringe benefit**

- **Comunicato agenzia delle Entrate (GU 28 dicembre 2021, n. 307)**

- Tabella ACI 2022: costi chilometrici*

- È stato pubblicato il comunicato contenente le **Tabella nazionali dei costi chilometrici** di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. Detti costi vengono usati anche per quantificare il reddito imponibile da aggiungere al reddito di lavoro dipendente (cd. *fringe benefit*), nel caso in cui il **veicolo aziendale** sia **utilizzato promiscuamente dal lavoratore**, ossia anche per uso personale (articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir).

- Si ricorda che per gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo a partire dal 1° luglio del 2020, la percentuale da prendere in considerazione (dal 25% al 60%), dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale (15.000 chilometri) per il costo chilometrico indicato nelle tabelle dell'ACI, dipende anche dalle emissioni di anidride carbonica del veicolo assegnato.

- **Redditi di capitale /Pir**

- **Circolare agenzia delle Entrate 29 dicembre 2021, n. 19/E**

- Piani di risparmio a lungo termine: chiarimenti*

- Sono fornite indicazioni sulle **modifiche** (apportate dal Dl 124/2019, dal Dl 34/2020, dal Dl 104/2020 e dalla legge 178/2020) alla **disciplina** dei Piani individuali di risparmio a lungo termine (**Pir**). Si tratta di una forma di investimento caratterizzata da un **regime fiscale di favore**, di cui possono beneficiare le **persone fisiche** residenti in Italia - con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell'attività di impresa - le **Casse di previdenza** e i **Fondi pensione**. La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un **regime di non imponibilità** per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall'obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. I redditi generati da questi prodotti non sono

tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all'imposta di successione. La *ratio* è favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia.

Tra i chiarimenti, l'agenzia specifica che: a) le quote di Srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei Piani ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi sono limitazioni per le quote detenute nei Piani alternativi (cioè quelli costituiti a partire dal 19 maggio 2020); b) il regime dei Pir e il regime fiscale degli investimenti in start-up e in Pmi innovative non sono alternativi.

- **Redditi diversi /Capital gain**

- **Risoluzione agenzia delle Entrate 20 dicembre 2021, n. 74/E**

- *Cessione di quote sociali: clausola di earn-out*

L'agenzia torna sul **trattamento fiscale** - ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir (*capital gain* rientrante tra i redditi diversi) - della **cessione di partecipazioni** il cui valore è stato rideterminato, in presenza di **clausole di *earn-out***.

Il dubbio posto dall'istante deriva dal fatto che, a causa del pagamento differito, non è noto il prezzo complessivo e non è possibile determinare l'eventuale reddito diverso derivante dalla cessione. Nello specifico, una persona fisica cede quote societarie (il cui costo è stato rideterminato ai sensi dell'articolo 137, Dl 34/2020), in parte, tramite corrispettivo fisso e, in parte, in base ad una clausola contrattuale di *earn-out*, mediante un pagamento variabile differito negli anni (calcolata sulla *performance* futura della società); pertanto, sulla base del principio di cassa che regola la tassazione della plusvalenza (imposizione nel periodo d'imposta in cui gli stessi pagamenti sono percepiti), chiede di conoscere le corrette **modalità dichiarative** considerando che una parte del reddito sarà realizzata nel periodo d'imposta in cui percepisce la parte fissa del corrispettivo e un'altra parte, invece, negli anni successivi per effetto di tale clausola.

L'agenzia chiarisce che in presenza di tali clausole, e nel caso in cui il cedente abbia rideterminato il costo fiscale della partecipazione che sarà ceduta, il **corrispettivo complessivamente percepito**, quindi sia fisso sia variabile, fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, **non dev'essere ulteriormente tassato**. Pertanto, se la parte fissa è inferiore al valore delle quote rivalutate, in sede di compilazione del Modello Redditi PF, nel Quadro RT dovrà essere indicato come «costo» il medesimo valore di quanto percepito. Nei periodi d'imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile come stabilito dalla clausola *earn-out*, l'istante dovrà calcolare l'eccedenza di «costo» non utilizzato e indicare nella colonna 3 del rigo RT22 «totale dei costi o valori di acquisto» la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel Quadro RT.

L'istante, inoltre, nel periodo d'imposta in cui ha effettuato la rivalutazione delle partecipazioni, dovrà compilare anche la Sezione VII del medesimo Quadro RT.

Analoghe precisazioni sono state fornite con la Risposta Interpello 16 novembre 2021, n. 782.

- **Società /Società di comodo**

- **Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 dicembre 2021, n. 819**

- *Produzione di energia da fonte eolica da parte di una società di comodo: test di operatività*

Ai fini del **test di operatività** (articolo 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724), alle società che producono **energia da fonte eolica** si applica il **coefficiente del 6%**, analogamente ai soggetti che producono energia da fonte fotovoltaica (Cm 19 dicembre 2013, n. 36/E).

Si applica il coefficiente previsto per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili, nella considerazione che tali beni producono gli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita all'investimento per finalità tributarie.

- **Società /Trasparenza fiscale**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 dicembre 2021, n. 822

Regime di trasparenza fiscale inapplicabile se tra i soci è presente una società semplice

L'**opzione** per il **regime di trasparenza fiscale** (articolo 116 del Tuir; cd. trasparenza delle società a ristretta base proprietaria, formata esclusivamente da persone fisiche) **non** può essere esercitata dalla Srl che, oltre a soci persone fisiche, ha **anche soci in forma di società semplice** (ancorché la compagine sociale di quest'ultima sia formata esclusivamente da persone fisiche).

L'agenzia giunge alla conclusione osservando che, altrimenti, gli utili prodotti dalla Srl sarebbero fiscalmente irrilevanti, mentre, per legge, gli utili distribuiti alla società semplice s'intendono percepiti (e sono, dunque, tassati) in capo ai rispettivi soci.

E ciò nonostante l'articolo 32-*quater*, DI 124/2019, in materia di utili distribuiti a società semplici, ha stabilito che gli utili distribuiti da una Srl a una società semplice vanno tassati per trasparenza in capo ai soci della società semplice, con la stessa tassazione applicabile nell'ipotesi in cui i soci avessero percepito gli utili direttamente, senza il tramite della società semplice. Infatti, con il regime della trasparenza gli utili della Srl trasparente sono imputati ai soci, anche se non distribuiti, mentre il citato articolo 32-*quater* stabilisce che la trasparenza della società semplice si ha quando la stessa incassa dividendi.

- **Enti no profit /Soggettività passiva**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 dicembre 2021, n. 835

Enti non commerciali: soggettività passiva delle articolazioni periferiche

Nel caso di reintestazione delle quote in capo all'ente non commerciale con organizzazione territoriale, non vi è alcuna rilevanza reddituale ai fini delle imposte dirette, qualora i comitati rappresentino una mera articolazione territoriale e, pertanto, non abbiano una propria soggettività passiva tributaria (articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir).

Nonostante il singolo comitato abbia dei propri organi, non ha la capacità di autodeterminazione e di autoregolazione nella cura dei propri interessi. Né tanto meno ciascun comitato regionale, nonostante sia dotato di un proprio codice fiscale, ha una sua autonomia patrimoniale e finanziaria, in quanto dal punto di vista contabile non è tenuto alla redazione di un vero e proprio bilancio ma stila un rendiconto, secondo schemi stabiliti dall'ente centrale, ed è soggetto a periodiche ispezioni contabili e di rendicontazione.

- **Riscossione /Codici tributo**

Risoluzione agenzia delle Entrate 21 dicembre 2021, n. 76/E

Accordi preventivi bilaterali e multilaterali: codici tributo per il versamento della commissione per l'accesso

Sono istituiti i codici tributo per il **versamento**, tramite il modello F23, della **commissione per l'accesso o il rinnovo** degli **accordi preventivi bilaterali e multilaterali**, di cui all'articolo 31-ter, commi 3-bis e 3-ter, Dpr 600/1973 (articolo 1, comma 1101, legge 178/2020).

La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell'accordo (provvedimento agenzia delle Entrate 2 novembre 2021).

I **codici** da utilizzare sono «**180T**» e «**181T**»; in sede compilazione del modello di pagamento vanno indicati nel campo 6 «Codice ufficio o ente», il codice «L7A» - denominato «Agenzia delle Entrate - Divisione contribuenti», e nel campo 10 «Estremi dell'atto o del documento» l'anno di presentazione dell'istanza di accordo preventivo o dell'istanza di rinnovo dello stesso.

- **Tfr /Indice istat**
Comunicato Istat (GU 21 dicembre 2021, n. 302)
Tfr: indice del mese di novembre

L'Istat ha comunicato l'**indice dei prezzi al consumo** aggiornato al mese di **novembre 2021** (periodo 15 novembre - 14 dicembre 2021), sulla base del quale si determina il **coefficiente di rivalutazione del Tfr: 3,867669** (inclusivo della quota fissa e di quella variabile).

- **Camere di commercio /Diritto annuale**
Nota Mise 22 dicembre 2021
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Prot_U_0286980_del_22-12-2020_-_Misure_Diritto_annuale_2021.pdf
Diritto camerale 2022: fissati gli importi

Sono state approvate le misure per il diritto annuale camerale per il 2022, che - di fatto - confermano le misure degli anni passati, nonostante il Mise, con Dm 12 marzo 2020, abbia autorizzato, per il triennio 2020-2022, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% al fine di finanziare alcuni progetti.

Il versamento va effettuato in unica soluzione (tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo «3850» da indicare nella sezione «IMU ed altri tributi locali») entro il termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

- **Fiscalità internazionale /Cfc**
Provvedimento agenzia delle Entrate 27 dicembre 2021
Circolare agenzia delle Entrate 27 dicembre 2021, n. 18/E
Società controllate estere: effettivo livello di tassazione

In tema di **Società Controllate Estere (CFC)**, la **circolare** fornisce chiarimenti in relazione ai **nuovi criteri** per determinare, con **modalità semplificata**, l'**effettivo livello di tassazione** di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 167 del Tuir, a seguito delle modifiche apportata dal Dlgs 29 novembre 2018, n. 142 (decreto che recepisce la Direttiva ATAD).

Oltre alle modalità di determinazione del livello impositivo estero, da confrontare con quello italiano, il documento di prassi si sofferma anche sui requisiti soggettivi e oggettivi di applicazione, le circostanze di disapplicazione della disciplina CFC (anche nei particolari casi riguardanti le holding), la determinazione e la tassazione del reddito della Società Controllata Estera, nonché l'applicazione della disciplina stessa nell'ambito delle operazioni straordinarie.

Con il **provvedimento** l'agenzia illustra i **nuovi criteri** - sostitutivi di quelli previsti dal precedente provvedimento agenzia delle Entrate 16 settembre 2016 (che viene sostituito) - relativi alla **verifica** della **congruità** della **tassazione effettiva estera** rispetto a quella virtuale domestica (inferiore al 50% di quella italiana). Tra gli aspetti più significativi, viene confermata la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera o, in alternativa, la possibilità di attivare il monitoraggio dei valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nell'entità estera, da effettuarsi attraverso una manifestazione di volontà, non modificabile, nel modello di dichiarazione dei redditi.

- **Dogane /Dichiarazioni annuali**
Circolare agenzia delle Dogane 23 dicembre 2021, n. 43/D
Dichiarazioni annuali 2021 per energia elettrica e gas naturale: fissata la scadenza

L'agenzia delle Dogane ha precisato che sono pronte le strutture informatiche finalizzate ad accogliere l'**invio** delle **dichiarazioni annuali** per l'**energia** elettrica e per il **gas** naturale relative all'anno d'imposta **2021**. In particolare, l'adempimento dichiarativo - previsto dall'articolo 26, commi 13 e 14, dall'articolo 53, comma 8 e dell'articolo 53-bis, comma 3, Dlgs 504/1995 - dovrà essere assolto **in forma telematica** (nota della Direzione Organizzazione e Digital Transformation 31 ottobre 2019, n. 156148) entro il mese di **marzo 2022**, utilizzando esclusivamente la nuova piattaforma di **Accoglienza per l'interoperabilità**.

Gli aggiornamenti si sono resi necessari per le novità introdotte, in tema di **gestione contabile per ambiti territoriali** nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, con Determinazione agenzia delle Dogane 23 luglio 2021, n. 264785/RU. Con detto provvedimento è stato stabilito il passaggio, a partire **dal 1° gennaio 2022**, dall'attuale sistema provinciale di contabilizzazione e versamento dell'accisa al nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali, come chiarito dalla circolare delle Dogane n. 29/D/2021 e dalla circolare delle Dogane n. 41/D/2021.

Con nota della Direzione Organizzazione e Digital Transformation 14 ottobre 2021, n. 384462/RU sono state fornite ulteriori istruzioni in merito alle necessarie abilitazioni da acquisire tramite il **Modello Autorizzativo Unico** (MAU) per la fruizione dei predetti servizi di invio della dichiarazione.

2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali

15 gennaio 2022

<p>Iva</p> <p>Associazioni sportive dilettantistiche - annotazione delle operazioni</p>	<p>Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, con proventi commerciali nell'anno precedente non superiori a 400.000 euro, che abbiano optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 398/1991, scade oggi il termine per effettuare l'annotazione dell'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di dicembre 2021.</p> <p>N.B. Si veda, inoltre, la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E e l'articolo 127, Dl 34/2020.</p> <p>Modalità: l'annotazione va effettuata sul modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Legge 16 dicembre 1991, n. 398; articolo 25, Legge 13 maggio 1999, n. 133; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 9, Dpr 30 dicembre 1999, n. 544; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Cm 24 aprile 2013, n. 9/E; articolo 10, Dl 119/2018; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E</p>
<p>Iva</p> <p>Fatture di importo inferiore a 300 euro - documento riepilogativo</p>	<p>Scade oggi il termine per l'annotazione, con riferimento al mese di dicembre 2021, del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese di dicembre 2021.</p> <p>Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>N.B. Si veda, inoltre, la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E.</p>

Modalità: nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'Iva, distinti secondo l'aliquota applicata.

Frequenza: mensile

Riferimenti: Articolo 23, comma 1, Dpr 633/1972; articolo 6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695; articolo 7, Dl 70/2011; Rm 24 luglio 2012, n. 80/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Scade oggi il termine per effettuare l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di dicembre 2021 e risultanti da documenti di trasporto o di consegna.

L'articolo 15, Dl 119/2018, sostituendo l'articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, prevede che l'agenzia delle Entrate basandosi sui dati ricevuti dalla fatturazione elettronica, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) e dalla comunicazione telematica dei corrispettivi mette a disposizione dei soggetti passivi:

- le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti;
- le liquidazioni periodiche Iva;
- la bozza della dichiarazione annuale Iva.

Prevede inoltre che per i soggetti che confermano o integrano i registri Iva proposti dall'Agenzia, questi assolvono all'obbligo di tenuta dei suddetti registri (fatta salva la necessità di adempiere agli obblighi previsti in materia di imposte dirette dall'articolo 18, Dpr 600/1973, per le imprese minori in contabilità semplificata). Per le cessioni di beni la fatturazione differita può avvenire a condizione che l'operazione risulti da un documento di trasporto e contenente le seguenti informazioni individuate dal comma 3 del Dpr 472/1996:

- numero progressivo attribuito (è consentito l'utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti - magazzini, stabilimenti ecc. - di emissione);
- data di consegna o spedizione della merce (che può essere successiva alla data di formazione del documento);
- generalità del cedente, del cessionario, nonché dell'impresa incaricata del trasporto;
- descrizione della natura, qualità e quantità (solo in cifre) dei beni ceduti;
- causale del trasporto quando sia diversa dalla vendita (ad esempio, lavorazione, comodato, conto visione, ecc.).

Il Ddt può accompagnare le merci durante il trasporto o, in alternativa, può essere spedito (a mezzo posta, corriere, strumenti elettronici) alla controparte entro le ore 24 del giorno di effettuazione del trasporto. L'eventuale lista contenente l'elenco delle prestazioni rese nel periodo di riferimento della fattura, come avviene con i documenti di trasporto nel caso di cessioni di beni, può non essere allegata al file Xml della fattura elettronica, ma deve

Iva

Fatturazione differita

	<p>essere conservata in modalità cartacea o elettronica.</p> <p>N.B. Si veda, inoltre, la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E.</p> <p>Modalità: la fattura differita deve contenere numero e data del D.d.T., data dello scontrino, matricola del registratore di cassa. Queste fatture si annotano sul registro delle fatture emesse separatamente dagli altri tipi di fattura.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articoli 21, comma 4 e 23, Dpr 633/1972, modif. dall'articolo 3, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Cm 22 dicembre 1998, n. 288/E; Cm 24 giugno 2014, n. 18/E; articolo 15, Dl 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. con Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Cm 14/E/2019; Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E; Rm 21 gennaio 2020, n. 8/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E</p>
<p>Modello 730</p> <p>Assistenza fiscale per il 2022 - comunicazione dei sostituti d'imposta</p>	<p>Per i sostituti d'imposta, scade oggi il termine per effettuare la comunicazione ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati della disponibilità a prestare l'assistenza fiscale nel 2022.</p> <p>Modalità: comunicazione dei sostituti d'imposta.</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Riferimenti: Articolo 2, comma 1, Dpr 4 settembre 1992, n. 395; articolo 7, Dpr 22 luglio 1998, n. 322; articolo 7, comma 1, Dpr 7 dicembre 2001, n. 435</p>
<p>17 gennaio 2022</p>	
<p>Accise</p> <p>Versamento</p>	<p>Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di dicembre 2021.</p> <p>N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad esempio gas metano).</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 telematicomma</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/ 1995; articolo 8bis, Dl 356/2001, conv. con modif. con Legge 418/2001; Dm 16 dicembre 2004; Provv. Agenzia Entrate 23 ottobre 2007; Provv. Agenzia Entrate 12 marzo 2012</p>
<p>Addizionali Irpef</p> <p>Redditi di lavoro dipendente ed assimilati</p>	<p>Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per versare l'addizionale regionale ed eventualmente l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata) trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2021 e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa rata dovuta a seguito del conguaglio di fine anno.</p> <p>Codici tributo: 3802 addizionale regionale all'Irpef - sostituti d'imposta; 3848 addizionale comunale all'Irpef - sostituti d'imposta.</p>

	<p>Modalità di versamento: con il Modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking. <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 50, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 1, Dlgs 360/1998, come modif. dall'articolo 12, comma 1, Legge 133/1999; Dm 20 dicembre 1999; articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; Rm 12 dicembre 2007, n. 368/E</p>
<p>Agevolazioni</p> <p>Detassazione premi di produttività - versamento dell'imposta sostitutiva</p>	<p>Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per il versamento in via telematica dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 via telematica.</p> <p>Codice tributo: 1053.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 2, comma 1, lettera c), Dl 93/2008, conv. con modif. con Legge 126/2008; articolo 5, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 2, commi 156-157, Legge 191/2009; articolo 11, comma 2, Dl 66/2014, conv. con modif. con Legge 89/2014</p>
<p>Gestione separata Inps</p> <p>Associati in partecipazione - versamento dei contributi</p>	<p>Per gli associanti in partecipazione scade oggi il termine per versare i contributi dovuti sugli utili corrisposti nel mese di dicembre 2021 agli associati d'opera tenuti all'iscrizione alla Gestione separata Inps (articolo 43, Legge 326/2003) nelle stesse misure previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 43, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003, come modificato dall'articolo 1, comma 157, Legge 311/2004; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12</p>
<p>Gestione separata Inps</p> <p>Collaboratori coordinati e venditori a domicilio - versamento dei contributi</p>	<p>Per i committenti di collaboratori coordinati e continuativi (enti pubblici) e di incaricati alle vendite a domicilio, scade oggi il termine per versare i contributi Inps sui compensi di competenza di dicembre 2021.</p> <p>N.B.: le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps, dall'1 gennaio 2021, risultano fissate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel 24% per pensionati e per i soggetti iscritti presso un'altra copertura pensionistica obbligatoria di pensione diretta o indiretta; - nel 25,98% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; - nel 33% (più lo 0,72% per tutela maternità, assegni nucleo familiare,

	<p>malattie, ecc.) per i lavoratori autonomi (non titolari di partita Iva) e parasubordinati in via esclusiva in assenza di altra copertura previdenziale.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 2, comma 26, Legge 8.8.1995, n. 335; Dm 2 maggio 1996, n. 281; articolo 19, Dlgs 114/1998; Dlgs 276/2003, come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92; articolo 2, comma 57, Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera g), Dl 83/2012, conv. con modif. con Legge 134/2012; articolo 1, comma 491 e 744, Legge 147/2013; Circolare Inps 5 febbraio 2015, n. 27; Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58; Dlgs 81/2015; articolo 1, commi 203-204, Legge 208/2015; Circolari Inps 29 gennaio 2016, nn. 13 e 15; articolo 1, comma 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232; Circolari Inps 31 gennaio 2017, nn. 21 e 22; articolo 7, Legge 22 maggio 2017, n. 81; Circolare Inps 28 luglio 2017, n. 122; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12</p>
<p>Gestione separata Inps</p> <p>Lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro iscritti alla gestione separata Inps - versamento dei contributi</p>	<p>Per i committenti dei soggetti che esercitano l'attività di lavoro autonomo occasionale, obbligati all'iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi 5.000 euro (articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. dalla Legge 326/2003), scade oggi il termine per versare i contributi dovuti per i compensi eccedenti 5.000 euro percepiti in dicembre 2021. Le aliquote del contributo previdenziale e i codici tributo sono gli stessi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12</p>
<p>Imposta sostitutiva</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva sugli interessi</p>	<p>L'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd. «grandi emittenti») va versata entro oggi dalle aziende di credito e dagli altri intermediari. L'imposta sostitutiva da versare risulta dal saldo del «conto unico» relativo al mese di dicembre 2021. Dall'1.7.2000, l'imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/1996 si applica anche su titoli di emittenti esteri (articoli 2 e 12, Dlgs 239/1996, come modif. dall'articolo 6, Dlgs 505/1999).</p> <p>Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato, on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato, nonché mediante l'home banking con il Modello F24, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali di cui all'articolo 35, Legge 724/1994.</p> <p>Codice tributo: 1239.</p> <p>Frequenza: mensile</p>

	<p>Riferimenti: Articolo 35, Legge 23 dicembre 1994, n. 724; articoli 1-4, Dlgs 1 aprile 1996, n. 239; articolo 1, Dm 6 dicembre 1996; Dlgs 21 novembre 1997, n. 461; Cm 24 giugno 1998, n. 165/E</p>
<p>Imposta sostitutiva Risparmio amministrato - versamento dell'imposta sostitutiva</p>	<p>Scade oggi il termine per il versamento da parte degli intermediari dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (novembre 2021) per le operazioni effettuate in regime di risparmio amministrato.</p> <p>Modalità di versamento: on-line direttamente, tramite un intermediario abilitato o mediante l'home banking, con il Modello F24, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato.</p> <p>Codice tributo: 1102.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 14, comma 1, Dlgs 461/1997; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998</p>
<p>Imposta sostitutiva Risparmio gestito - versamento dell'imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato</p>	<p>Per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva in caso di revoca da parte del contribuente del mandato di gestione nel secondo mese precedente (novembre 2021).</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario; - mediante l'home banking, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato.</p> <p>Codice tributo: 1103.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 7, comma 11, Dlgs 461/1997, modif. dall'articolo 5, Dlgs 505/1999; Cm 16 luglio 1998, n. 188/E; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998</p>
<p>Inps Imprenditori agricoli e coltivatori diretti</p>	<p>Scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali per gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri relativi al quarto trimestre 2021.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica. Le indicazioni per il versamento sono disponibili nel Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura.</p> <p>Frequenza: trimestrale</p> <p>Riferimenti: Tabella D, Legge 2 agosto 1990, n. 233; Dlgs 16 aprile 1997, n. 146; articolo 59, comma 15, Legge 27 dicembre 1997, n. 449; Cm 23 aprile 2002, n. 83/E; Dm 8 maggio 2015; Circolare Inps 27 maggio 2015, n. 108; articolo 1, commi 20-21, Legge 178/2020; Dm 17 maggio 2021; Circolare Inps 30 giugno 2021, n. 91; Messaggio Inps 29 luglio 2021, n. 2761; Circolare Inps 6 agosto 2021, n. 124; Messaggio Inps 20 agosto 2021, n. 2909; Messaggio Inps 15 novembre 2021, n. 3974; Messaggio Inps 26</p>

	novembre 2021, n. 4184
Intrattenimenti Attività di intrattenimento a carattere continuativo	<p>Per i soggetti che esercitano in modo continuativo le attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, introdotta dal Dlgs 60/1999, dovuta per il mese precedente (dicembre 2021).</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line; - con l'home banking.</p> <p>Codice tributo: 6728.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Tariffa allegata al Dpr 640/1972, come sostituita dall'articolo 22, comma 2, Dlgs 26 febbraio 1999, n. 60; articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 544/1999</p>
Iva Liquidazione e versamento Iva mensile	<p>Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il mese di dicembre 2021 se superiore a 25,82 euro. N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (novembre 2021).</p> <p>Modalità di versamento: con Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.</p> <p>Codice tributo: 6012.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 27, commi 1 e 2, Dpr 633/1972, abrogati dall'articolo. 2, comma 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100; articolo 1, Dpr 100/1998, come modif. dall'articolo 2, Dpr 542/1999 e dall'articolo 11, Dpr 435/2001</p>
Professionisti Casagit - versamento dei contributi dovuti per giornalisti	<p>Scade oggi il termine per versare alla Casagit (Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti) i contributi dovuti per giornalisti e praticanti relativi al periodo di paga scaduto nel mese di dicembre 2021. Entro oggi va anche effettuata la presentazione in via telematica della denuncia contributiva tramite l'applicativo DAMS.</p> <p>Modalità di versamento: versamento mediante bonifico bancario IBAN IT06F0200805365000400802826 (Unicredit S.p.a.) intestato a Casagit, Via Marocco, 61 - 00144 Roma.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 1, Legge 12/1979; Circolare Inpgi n. 3/2006; Circolare Inpgi n. 6/2020</p>
Professionisti	<p>Scade oggi il termine per versare i contributi dovuti all'Inpgi per giornalisti dipendenti relativi ai compensi erogati in dicembre 2021 e per presentare</p>

<p>Editori di quotidiani/periodici e agenzie di stampa - versamento dei contributi dovuti all'Inpgi</p>	<p>on-line la relativa denuncia contributiva con la procedura DASM.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.</p> <p>Codici tributo: C001 - Contributi obbligatori, FA01 - Addizionale Fondo Integrativo, FR01 - Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI, F001 - Contributi Fondo Integrativo.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Delibera Inpgi 207/2004; Dm 18 luglio 2005; Circolare Inpgi 24 gennaio 2006, n. 2; Circolare Inpgi 16 gennaio 2017, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 2; Circolare Inpgi n. 6/2020</p>
<p>Professionisti</p> <p>Pescatori autonomi - versamento contributi</p>	<p>Per i pescatori autonomi scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti per il mese di dicembre 2021.</p> <p>Codice tributo: PESC - Versamenti dei pescatori autonomi.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: R.D. 30 marzo 1942, n. 327; articolo 115 del Codice Navigazione; Circolare Inps 10 marzo 2015, n. 55; Circolare Inps 9 febbraio 2016, n. 24; Circolare Inps 15 febbraio 2019, n. 31; Circolare Inps 13 febbraio 2020, n. 24</p>
<p>Ravvedimento operoso</p> <p>Imposta municipale propria (Imu) - versamento saldo per il 2021 - ravvedimento</p>	<p>Scade oggi il termine per il versamento tardivo (entro 30 giorni dalla scadenza) della seconda rata (saldo 2021) dell'imposta municipale propria (Imu) dovuta per il 2020 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2021, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori (con decorrenza dall'1 gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata allo 1,25% in ragione d'anno; fino al 31 dicembre 2021 era pari allo 0,01% in ragione d'anno), calcolati con maturazione giornaliera.</p> <p>Modalità di versamento: con il modello F24 o bollettino di c/c/p.</p> <p>Riferimenti: Articolo 8, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23; articolo 13, Dl 201/2011, conv. con modif. con Legge 214/2011; Rm 12 aprile 2012, n. 35/E; provvedimento agenzia Entrate 12 aprile 2012, n. 53909; articolo 4, Dl 16/2012, conv. con modif. con Legge 44/2012; Cm 18 maggio 2012, n. 3/DF; Dl 54/2013, conv. con modif. con Legge 85/2013; Rm 21 maggio 2013, n. 33/E; Cm 23 maggio 2013, n. 2/DF; Dl 102/2013, conv. con modif. con Legge 124/2013; Dl 133/2013, conv. con modif. con Legge 5/2014; Legge 27 dicembre 2013, n. 147; Dl 16/2014, conv. con modif. con Legge 68/2014; articolo 22, Dl 24 aprile 2014, n. 66; Dm 28 novembre 2014; Dl 4/2015, conv. con modif. con Legge 34/2015; Rm 3 febbraio 2015, n. 2/DF; Dm 25 marzo 2015; Risoluzione Mef 26 giugno 2015, n. 6; Risoluzione Mef 5 novembre 2015, n. 9; Risoluzione Mef 5 novembre 2015, n. 10; Rm 17 luglio 2016, n. 1/DF</p>

<p>Ravvedimento operoso Iva e ritenute alla fonte</p>	<p>Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'Iva a debito dovuta per novembre 2021; - delle ritenute alla fonte operate in novembre 2021; <p>non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2021, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giornaliera.</p> <p>Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza dall'1 gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata allo 1,25% in ragione d'anno; fino al 31 dicembre 2021 era pari allo 0,01% in ragione d'anno) con i relativi codici tributo, e della sanzione dell'1,5%, con il Modello F24 telematicomma Per le sanzioni si utilizzano i codici tributo: 8904 Iva; 8906 ritenute.</p> <p>Riferimenti: Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; Prov. Agenzia Entrate 16 febbraio 2006; articolo 16, DI 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; Dm 7 dicembre 2010; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010; Dm 12 dicembre 2019; articolo 10-bis, DI 124/2019, conv. con modif. con Legge 157/2019</p>
<p>Ravvedimento operoso Irap - enti pubblici - acconto mensile</p>	<p>Scade oggi il termine per effettuare l'eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) dell'acconto Irap relativo alle retribuzioni ed ai compensi corrisposti nel mese di novembre 2021 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) da parte degli organi e delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che dovevano versare l'Irap mensilmente entro il 16 dicembre 2021.</p> <p>Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza dall'1 gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata allo 1,25% in ragione d'anno; fino al 31 dicembre 2021 era pari allo 0,01% in ragione d'anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione (codice tributo 8907) dell'1,5%.</p> <p>Riferimenti: Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; articolo 16, DI 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010</p>
<p>Ravvedimento operoso Redditi di lavoro dipendente - enti pubblici - ritenute alla fonte - addizionali Irpef</p>	<p>Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo delle ritenute operate nel mese di novembre 2021 e l'addizionale regionale Irpef, ed eventualmente l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel mese di novembre 2021 (e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc.) o a seguito del conguaglio di fine anno, rispettivamente in un'unica soluzione o a rate, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2021.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 EP in via telematica per gli enti pubblici compresi nelle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984, con</p>

	<p>applicazione degli interessi legali (con decorrenza dall'1 gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata allo 1,25% in ragione d'anno; fino al 31 dicembre 2021 era pari allo 0,01% in ragione d'anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione dell'1,5%.</p> <p>Codici tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef; 384E - Addizionale comunale Irpef saldo; 385E - Addizionale comunale acconto.</p> <p>Riferimenti: Articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; articolo 34, comma 3, Legge 388/2000; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Provv. Agenzia Entrate 8 novembre 2007; Rm 12 dicembre 2007, n. 367/E; Rm 19 giugno 2008, n. 253/E</p>
<p>Redditi di lavoro dipendente</p> <p>Datori di lavoro - versamento dei contributi Inps</p>	<p>Per i datori di lavoro scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi relativi ai compensi di competenza del mese di dicembre 2021.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articoli 17-25, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241; Circolare Inps 8 aprile 1998, n. 79; Circolare Inps 10 dicembre 1998, n. 259; Provvedimento agenzia Entrate 14 novembre 2001</p>
<p>Ritenute</p> <p>Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.</p>	<p>Per i soggetti incaricati del pagamento di proventi o della negoziazione delle quote relative a Organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) in valori mobiliari di diritto estero, scade oggi il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre 2021 sui proventi derivanti da O.I.C.R.</p> <p>Codici tributo: 1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero; 1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; 1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presso la Tesoreria provinciale dello Stato; - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking. <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 10-ter, Legge 23 marzo 1983, n. 77, agg. dall'articolo 13, comma 2, Dlgs 83/1992; Dm 10 dicembre 1992; articolo 14, Dlgs 461/1997; Cm 24 novembre 2000, n. 213/E</p>
<p>Ritenute</p> <p>Redditi di capitale - versamento delle ritenute</p>	<p>Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2021 relative ad obbligazioni e titoli simili non soggetti ad imposta sostitutiva, interessi di obbligazioni ed altri titoli (codici tributo 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), premi (ad esempio lotterie) e vincite (codici tributo 1046, 1047, 1048), cessioni di titoli (codice tributo 1032) e valute estere (codice tributo 1058), proventi indicati sulle cambiali (codice tributo 1024), redditi di capitale</p>

	<p>diversi dai dividendi (codice tributo 1030).</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articoli 26 e 30, Dpr 600/1973; articoli 3 e 8, Dpr 602/1973; Dlgs 461/1997, modif. dal Dlgs 505/1999</p>
<p>Ritenute</p> <p>Redditi di lavoro - versamento delle ritenute</p>	<p>Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2021 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (codici tributo 1001, 1002, 1004, 1012), rendite avs (codice tributo 1001), redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040, anche per le associazioni sportive dilettantistiche), provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038), indennità per cessazione di rapporti di agenzia e collaborazione coordinata e continuativa (codice tributo 1040), indennità per la perdita di avviamento commerciale (codice tributo 1040), riscatti su polizze vita (codice tributo 1050), contributi corrisposti da enti pubblici (codice tributo 1045), premi e contributi corrisposti da Unire e Fise (codice tributo 1051), indennità di esproprio ed occupazione di aree (codice tributo 1052), redditi da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, ecc.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, Dpr 29 settembre 1973, n. 600; articoli 3 e 8, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 5, Dl 30 dicembre 1991, n. 417, conv. con Legge 6 febbraio 1992, n. 66; Dm 30 marzo 1998; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 34, Legge 342/2000; articoli 37, comma 1 e 49, Dl 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con Legge 4 agosto 2006, n. 248</p>
<p>Tobin tax</p> <p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie</p>	<p>Per le banche, gli intermediari non residenti, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18, Dlgs 58/1998, scade oggi il termine per il versamento con il Modello F24 dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. «Tobin tax») di cui all'articolo 1, comma 491, 492 e 495, Legge 228/2012 sui trasferimenti di proprietà/operazioni su strumenti finanziari derivati effettuati nel mese di dicembre 2021. N.B.: nel caso in cui siano tenuti al versamento soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia, non potendo eseguire il pagamento con il Modello F24, questi devono effettuare il versamento mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 esclusivamente in via telematica.</p>

Codici tributo: 4058 - azioni e strumenti partecipativi; 4059 - derivati su equity; 4060 - negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti partecipativi.

Frequenza: mensile

Riferimenti: Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf); articolo 1, commi 491-500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; Dm 21 febbraio 2013; Provvedimento agenzia entrate 1 marzo 2013; articolo 56, Dl 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. con Legge 9 agosto 2013, n. 98; Provvedimento agenzia Entrate 18 luglio 2013; Dm 16 settembre 2013; Rm 4 ottobre 2013, n. 62/E; Provvedimento agenzia Entrate 4 gennaio 2017; Provvedimento agenzia Entrate 9 marzo 2017; Provvedimento agenzia Entrate 15 dicembre 2017

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell'articolo 18, Dlgs. 241/1997 e dell'articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. La riforma dell'Irpef riduce il cuneo fiscale

Ridisegnate aliquote legali e detrazioni

Antonio Carlo Scacco - La Settimana Fiscale n. 1-2/2022

La Legge di bilancio per il 2022 destina una parte consistente delle risorse impegnate nella diminuzione della pressione fiscale, alla riduzione del cd. cuneo fiscale sul lavoro. L'obiettivo è stato perseguito ridisegnando integralmente le aliquote legali e le detrazioni, modificando sostanzialmente la disciplina del trattamento integrativo e della ulteriore detrazione e introducendo un esonero contributivo eccezionale.

Il cuneo fiscale

Il «cuneo fiscale» è costituito dalla differenza tra il costo del lavoro per il datore di lavoro e la retribuzione netta del lavoratore, ossia la somma tra la imposta sul reddito delle persone fisiche ed i contributi previdenziali ed assistenziali (questi ultimi a carico sia del datore che, per una quota minore, del lavoratore). Sulla base dei dati riferiti nel corso della audizione del Direttore Generale delle Finanze avanti le aule parlamentari (*I*), la pressione fiscale complessiva in Italia si attesta al 42,3% (il sesto valore più alto nel confronto con gli altri paesi dell'Ue), e si colloca al di sopra della media europea di 2,2 punti percentuali (Eurostat, 2019). La pressione fiscale sul lavoro, in particolare, risulta la più alta in assoluto nella Ue, con un'aliquota implicita pari al 43,8% (Eurostat, 2018). Sulla base degli ultimi dati disponibili (anno d'imposta 2018) la platea dei contribuenti Irpef è rappresentata da 41,4 milioni di soggetti, tra i quali, in base alla classificazione per reddito prevalente, 21,3 milioni sono lavoratori dipendenti, 13,5 milioni sono pensionati, 2,9 milioni sono imprenditori, autonomi o soci di società di persone. L'Irpef è quindi oggi un'imposta pagata principalmente da lavoratori dipendenti e pensionati.

Le misure di riduzione della pressione fiscale

La Legge di bilancio per il 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) prevede, al comma 2 e seguenti dell'unico articolo, una serie di sostanziali interventi circa i criteri di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Una prima rilevante modifica concerne gli scaglioni e le aliquote marginali legali. Si prevede una riduzione degli scaglioni da 5 a 4: i primi due non subiscono modifiche ma nel secondo scaglione c'è una riduzione di aliquota (dal

27% al 25%). Il terzo scaglione si riduce di ampiezza (il limite superiore passa da 55mila euro a 50mila euro) e di aliquota (dal 38% al 35%). Infine, viene introdotto un quarto scaglione (reddito complessivo oltre 50mila euro) che assorbe i precedenti ultimi due con aliquota del 43%.

Aliquote fino al 31 dicembre 2021	
	Aliquote
fino a 15.000 euro	23%
da 15.000,01 a 28.000 euro	27%
da 28.000,01 a 55.000 euro	38%
da 55.000,01 a 75.000 euro	41%
oltre 75.000 euro	43%
Aliquote dal 1° gennaio 2022	
	Aliquote
fino a 15.000 euro	23%
da 15.000,01 a 28.000 euro	25%
da 28.000,01 a 50.000 euro	35%
oltre 50.000	43%

Naturalmente la riduzione degli scaglioni e delle aliquote legali deve essere valutata anche in relazione alle nuove detrazioni previste per il lavoro e della nuova formulazione del trattamento integrativo.

Si ricorda in proposito che il DL 5 febbraio 2020, n. 3, ha introdotto misure mirate a ridurre la tassazione sul lavoro dipendente, da un lato prevedendo un «trattamento integrativo» in sostituzione del vecchio bonus introdotto dal DL 24 aprile 2014, n. 66 (cd. bonus Renzi), dall'altro disponendo una ulteriore detrazione dall'imposta lorda parametrata al reddito (si noti che tale ultima detrazione è **stata abrogata** dalla Legge di bilancio a far data dal 1° gennaio 2022: v. *infra*). Inoltre, la **nuova disciplina dell'assegno unico ed universale (2)**, che entrerà pienamente in vigore **dal 1° marzo 2022**, ridisegna in modo significativo la disciplina delle detrazioni per carichi familiari contenuta nell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Tuir di cui al Dpr 917/1986.

Una seconda rilevante modifica concerne la **completa riscrittura delle detrazioni di lavoro dipendente e assimilati**. Di seguito un quadro riassuntivo delle nuove detrazioni confrontate con quelle in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Detrazioni di lavoro dipendente dal 2022

	2021	2022 (*)
Reddito complessivo ≤ 8.000 euro	1.880 euro L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro	1.880 euro L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro
Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro	978 euro + 902 x (28.000 - reddito complessivo/20.000)	
Reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro		1.910 euro + 1.190 x (28.000 - reddito complessivo/13.000)
Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro	978 euro x (55.000 - reddito complessivo)/27.000	1.910 euro x (50.000 - reddito complessivo)/22.000
Reddito complessivo tra 50.001 e 55.000 euro		zero
Reddito complessivo ≥ 55.001		

(*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

(**) La **no tax area**, ossia il livello al di sotto del quale non vi è tassazione perché l'imposta lorda è interamente coperta dalla detrazione rimane il medesimo: $1.880 : 0,23 = 8.173,91$, arrotondato a euro 8.174.

Detrazioni di redditi da pensione dal 2022

	2021	2022
Reddito complessivo ≤ 8.000 euro	1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro	1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro
Reddito complessivo tra 8.001 e 8.500 euro	1.297 euro + 583 x (15.000 - reddito complessivo/7.000)	

Reddito complessivo tra 8.501 e 15.000 euro		700 euro + 1.255 x (28.000 - reddito complessivo/19.500)
Reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro		
Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro	1.297 euro x (55.000 - reddito complessivo/40.000)	700 euro x (50.000 - reddito complessivo/22.000)
Reddito complessivo tra 50.001 e 55.000 euro		zero
Reddito complessivo >= 55.001		

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

() La **no tax area**, ossia il livello al di sotto del quale non vi è tassazione perché l'imposta lorda è interamente coperta dalla detrazione, registra un miglioramento in quanto passa da 8.174 euro nel 2021 a 8.500 euro nel 2022 (l'importo di 8.500 si ottiene dal rapporto tra 1.955 e 0,23, ossia la prima aliquota di tassazione).*

Detrazioni di redditi assimilati (articolo 50, Tuir) dal 2022

	2021	2022 (*)
Reddito complessivo <= 4.800 euro	1.104 euro	1.265 euro
Reddito complessivo tra 4.801 e 5.500 euro	1.104 euro x (55.000 - reddito complessivo/50.200)	
Reddito complessivo tra 5.501 e 28.000 euro		500 euro + 765 x (28.000 - reddito complessivo/22.500)
Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro		500 euro x (50.000 - reddito complessivo/22.000)
Reddito complessivo tra 50.001 e 55.000 euro		No
Reddito complessivo >= 55.001		

(*) *La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.*

(**) *La **no tax area**, ossia il livello al di sotto del quale non vi è tassazione perché l'imposta lorda è interamente coperta dalla detrazione, registra un miglioramento in quanto passa da 4.800 nel 2021 (rapporto tra 1.104 e la prima aliquota 0,23) a 5.500 euro nel 2022 (1.265/0,23).*

In materia di **addizionali regionali e locali**, la Legge di bilancio individua nella data del **31 marzo 2022**, o, in caso di scadenza successiva, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, il termine entro il quale i Comuni dovranno **modificare, per l'anno 2022**, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche **al fine di conformarsi alla nuova** articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. A tal fine è differito al 1° marzo 2021 il termine per la approvazione delle relative delibere. È bene ricordare che addizionali differenziate sono applicate dalle Regioni e 2.959 Comuni (il 43,6% degli enti che applicano l'addizionale). Gli scaglioni applicati dovranno quindi uniformarsi alle nuove quattro aliquote previste a livello nazionale. Si noti che sulle addizionali non si applicano le detrazioni (che hanno il compito di riequilibrare, entro certi limiti, la tassazione per assicurare la progressività della imposizione). Il rischio è che il nuovo gettito (che dovrà ragionevolmente essere sostanzialmente in linea con quello passato) sia spalmato in misura preponderante solo su alcune classi di contribuenti.

Una terza rilevante modifica è rappresentata dall'intervento sul Dl 3/2020 che aveva introdotto il trattamento integrativo e la ulteriore detrazione. Fino al 31 dicembre 2021 il trattamento integrativo spettava soltanto se il reddito complessivo era superiore a 28.000 euro ed era pari a 1.200 euro annui a decorrere dal 2021 (cento euro annui da gennaio a dicembre). Per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, la ulteriore detrazione fiscale spettava, in misura variabile, al titolare di un reddito complessivo riferito al 2021 superiore a 28.000 euro e non oltre 40.000 euro (nel caso di reddito complessivo non superiore a 28.000 euro trovava applicazione il trattamento integrativo). **Dal 1° gennaio 2022** la situazione è la seguente:

A) il trattamento integrativo spetta in misura intera, ai sensi dell'articolo 1 del Dl 3/2020, **se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro;**

B) inoltre, il trattamento è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la **somma delle detrazioni di cui al Tuir:**

- ex articolo 12 (detrazioni per carichi di famiglia),

- ex articolo 13, comma 1 (altre detrazioni),

- ex articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, limitatamente agli interessi passivi e oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,

siano di ammontare superiore all'imposta lorda .

Ove spettante, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla **differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda ;**

C) l'ulteriore detrazione prevista dal Dl 3/2020 **è stata interamente abrogata.**

Esonero per i lavoratori dipendenti

Una misura che incide direttamente sul cuneo fiscale del lavoro dipendente è contenuta nell'articolo 1, comma 121 della Legge di bilancio il quale prevede, **in via eccezionale**, per i **periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** e per i soli rapporti di lavoro dipendente **esclusi** i rapporti di lavoro domestico, un **esonero** sulla

quota dei **contributi previdenziali a carico del lavoratore** per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti **in misura pari a 0,8 punti percentuali**.

L'**esonero spetta a condizione** che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensili (circa 35.000 euro annuali), maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dalla lettera della norma sembrerebbe di capire (ma è necessario attendere i chiarimenti di prassi) che l'esonero si applica su base mensile senza possibilità di recupero in sede di conguaglio. In altri termini se in un determinato mese il lavoratore supera tale limite (ad esempio a fronte della erogazione di un premio), in quel mese l'esonero non si applica e non è dato procedere al recupero se, alla fine dell'anno, la retribuzione complessiva risulta inferiore a 35mila euro.

Chi beneficia della nuova Irpef?

Una valutazione degli effetti complessivi della riforma Irpef dovrebbe tenere conto di **tutti i singoli effetti delle modifiche** introdotte (nuove aliquote legali, eliminazione della ulteriore detrazione prevista dal Dl 3/2020, modifiche apportate al trattamento integrativo, modifiche apportate al complesso delle detrazioni, nuove addizionali regionali e comunali che dovranno adeguarsi alle quattro aliquote previste, nuovo esonero contributivo eccezionale ecc.) unitamente alla **riforma dell'assegno unico universale** che comporterà una modifica sostanziale delle detrazioni per carichi familiari.

Nella simulazione che segue, si è cercato di offrire un quadro complessivo dei possibili risparmi a favore dei lavoratori dipendenti a partire dal 2022. Per semplicità la elaborazione non tiene conto degli effetti prodotti dall'assegno unico universale (ove spettante) a partire dal 1° marzo 2022.

Non sono inoltre considerati i probabili incrementi delle addizionali regionali e comunali (al momento non noti). Si noti che nella tabella è stata inclusa la colonna «Risparmio senza esonero» dal momento che l'esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio non è strutturale ma «eccezionale» e previsto per il solo 2022.

Caso pratico

Un esempio potrà essere utile per comprendere le modalità di calcolo utilizzate. Reddito complessivo: 32.000. Imposta lorda 2021: 8.480. Imposta lorda 2022: 8.100. La detrazione 2021 per lavoro dipendente era 833,11. Il trattamento integrativo era pari a zero (reddito superiore a 28.000) mentre la ulteriore detrazione ex Dl 3/2020 era pari a 1.062,86. Nel 2022 lo stesso reddito fruisce di una detrazione da lavoro pari a 1.562,73 alla quale si aggiunge l'importo di 65,00 euro (totale 1.627,23). Il trattamento integrativo nel 2022 è pari a zero (reddito superiore a 15.000). Il lavoratore fruisce di un esonero contributivo pari a 256,00 (solo nell'anno 2022). L'esonero, tuttavia, diminuisce il reddito complessivo a euro 31.744,00, rideterminando l'imposta lorda (8.010,40) e la detrazione (1.649,95). Nel 2022 il risparmio per il lavoratore, rispetto a quanto avrebbe pagato di Irpef a legislazione invariata (si ricordi che la ulteriore detrazione era stata resa strutturale dalla Legge di bilancio 2021), è pari a 479,58.

Lavoro dipendente: Irpef 2022 comparata con Irpef 2021 (elaborazione dell'autore)

Reddito compless.	Imp. lorda 2021	Imp. lorda 2022	Detraz. 2021	Tratt. integr. 2021	Tratt. integr. 2022 (**)	Ulter. detraz. 2021	Detraz. 2022 (*)	Esonero contr.	Risp. senza esonero	Risp. con esonero (***)
10.000,00	2.300,00	2.300,00	1.789,80	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	80,00	-90,20	-188,60

11.000,00	2.530,00	2.530,00	1.744,70	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	88,00	-135,30	-243,54
12.000,00	2.760,00	2.760,00	1.699,60	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	96,00	-180,40	-298,48
13.000,00	2.990,00	2.990,00	1.654,50	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	104,00	-225,50	-353,42
14.000,00	3.220,00	3.220,00	1.609,40	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	112,00	-270,60	-408,36
15.000,00	3.450,00	3.450,00	1.564,30	1.200,00	1.200,00	0,00	1.880,00	120,00	-315,70	-463,30
16.000,00	3.720,00	3.700,00	1.519,20	1.200,00	0	0,00	3.008,46	128,00	-309,26	-480,98
17.000,00	3.990,00	3.950,00	1.474,10	1.200,00	0	0,00	2.916,92	136,00	-282,82	-465,27
18.000,00	4.260,00	4.200,00	1.429,00	1.200,00	0	0,00	2.825,38	144,00	-256,38	-449,57
19.000,00	4.530,00	4.450,00	1.383,90	1.200,00	0	0,00	2.733,85	152,00	-229,95	-433,86
20.000,00	4.800,00	4.700,00	1.338,80	1.200,00	0	0,00	2.642,31	160,00	-203,51	-418,15
21.000,00	5.070,00	4.950,00	1.293,70	1.200,00	0	0,00	2.550,77	168,00	-177,07	-402,45
22.000,00	5.340,00	5.200,00	1.248,60	1.200,00	0	0,00	2.459,23	176,00	-150,63	-386,74
23.000,00	5.610,00	5.450,00	1.203,50	1.200,00	0	0,00	2.367,69	184,00	-124,19	-371,04
24.000,00	5.880,00	5.700,00	1.158,40	1.200,00	0	0,00	2.276,15	192,00	-97,75	-355,33
25.000,00	6.150,00	5.950,00	1.113,30	1.200,00	0	0,00	2.184,62	200,00	-71,32	-339,62
26.000,00	6.420,00	6.200,00	1.068,20	1.200,00	0	0,00	2.158,08	208,00	-109,88	-388,92
27.000,00	6.690,00	6.450,00	1.023,10	1.200,00	0	0,00	2.066,54	216,00	-83,44	-373,21
28.000,00	6.960,00	6.700,00	978,00	1.200,00	0	0,00	1.975,00	224,00	-57,00	-357,50
29.000,00	7.340,00	7.050,00	941,78	0,00	0	1.165,71	1.888,18	232,00	-70,69	-404,03
30.000,00	7.720,00	7.400,00	905,56	0,00	0	1.131,43	1.801,36	240,00	-84,37	-429,21
31.000,00	8.100,00	7.750,00	869,33	0,00	0	1.097,14	1.714,55	248,00	-98,08	-454,41
32.000,00	8.480,00	8.100,00	833,11	0,00	0	1.062,86	1.627,73	256,00	-111,76	-479,58
33.000,00	8.860,00	8.450,00	796,89	0,00	0	1.028,57	1.540,91	264,00	-125,45	-504,77
34.000,00	9.240,00	8.800,00	760,67	0,00	0	994,29	1.454,09	272,00	-139,13	-529,95
35.000,00	9.620,00	9.150,00	724,44	0,00	0	960,00	1.367,27	0,00	-152,83	-152,83

36.000,00	10.000,00	9.500,00	688,22	0,00	0	768,00	1.215,45	0,00	-259,23	-259,23
37.000,00	10.380,00	9.850,00	652,00	0,00	0	576,00	1.128,64	0,00	-430,64	-430,64
38.000,00	10.760,00	10.200,00	615,78	0,00	0	384,00	1.041,82	0,00	-602,04	-602,04
39.000,00	11.140,00	10.550,00	579,56	0,00	0	192,00	955,00	0,00	-773,44	-773,44
40.000,00	11.520,00	10.900,00	543,33	0,00	0	0,00	868,18	0,00	-944,85	-944,85
41.000,00	11.900,00	11.250,00	507,11	0,00	0	0,00	781,36	0,00	-924,25	-924,25
42.000,00	12.280,00	11.600,00	470,89	0,00	0	0,00	694,55	0,00	-903,66	-903,66
43.000,00	12.660,00	11.950,00	434,67	0,00	0	0,00	607,73	0,00	-883,06	-883,06
44.000,00	13.040,00	12.300,00	398,44	0,00	0	0,00	520,91	0,00	-862,47	-862,47
45.000,00	13.420,00	12.650,00	362,22	0,00	0	0,00	434,09	0,00	-841,87	-841,87
46.000,00	13.800,00	13.000,00	326,00	0,00	0	0,00	347,27	0,00	-821,27	-821,27
47.000,00	14.180,00	13.350,00	289,78	0,00	0	0,00	260,45	0,00	-800,67	-800,67
48.000,00	14.560,00	13.700,00	253,56	0,00	0	0,00	173,64	0,00	-780,08	-780,08
49.000,00	14.940,00	14.050,00	217,33	0,00	0	0,00	86,82	0,00	-759,49	-759,49
50.000,00	15.320,00	14.400,00	181,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-738,89	-738,89
51.000,00	15.700,00	14.830,00	144,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-725,11	-725,11
52.000,00	16.080,00	15.260,00	108,67	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-711,33	-711,33
53.000,00	16.460,00	15.690,00	72,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-697,56	-697,56
54.000,00	16.840,00	16.120,00	36,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-683,78	-683,78
55.000,00	17.220,00	16.550,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-670,00	-670,00
56.000,00	17.630,00	16.980,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-650,00	-650,00
57.000,00	18.040,00	17.410,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-630,00	-630,00
58.000,00	18.450,00	17.840,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-610,00	-610,00
59.000,00	18.860,00	18.270,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-590,00	-590,00
60.000,00	19.270,00	18.700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-570,00	-570,00

61.000,00	19.680,00	19.130,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00
62.000,00	20.090,00	19.560,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-530,00	-530,00
63.000,00	20.500,00	19.990,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-510,00	-510,00
64.000,00	20.910,00	20.420,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-490,00	-490,00
65.000,00	21.320,00	20.850,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-470,00	-470,00
66.000,00	21.730,00	21.280,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00
67.000,00	22.140,00	21.710,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-430,00	-430,00
68.000,00	22.550,00	22.140,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-410,00	-410,00
69.000,00	22.960,00	22.570,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-390,00	-390,00
70.000,00	23.370,00	23.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-370,00	-370,00
71.000,00	23.780,00	23.430,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
72.000,00	24.190,00	23.860,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00
73.000,00	24.600,00	24.290,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-310,00	-310,00
74.000,00	25.010,00	24.720,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-290,00	-290,00
75.000,00	25.420,00	25.150,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00
76.000,00	25.850,00	25.580,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00
77.000,00	26.280,00	26.010,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00
78.000,00	26.710,00	26.440,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00
79.000,00	27.140,00	26.870,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00
80.000,00	27.570,00	27.300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00


Note:

(*) La detrazione lorda 2022 è stata calcolata tenendo conto della ulteriore detrazione prevista pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

(**) Si presume, per semplicità, che non vi siano ulteriori detrazioni (v. *supra*); pertanto il trattamento integrativo, per un reddito complessivo compreso tra euro 15.001 e 28.000, non spetta.

(***) Nella colonna «risparmio con esonero» è stato calcolato **anche l'effetto indiretto che l'esonero produce sul reddito complessivo**. Infatti, l'esonero contributivo riduce il reddito complessivo con effetti sulla imposta lorda, le detrazioni ecc. Tutti questi ulteriori effetti sono stati inclusi nel risparmio indicato.

(Grafico elaborato dall'autore)



La colonna chiara mostra il risparmio inclusivo dell'esonero contributivo, quella scura senza l'esonero.

Note:

1) Audizione del Direttore Generale delle Finanze Prof.ssa Fabrizia Lapecorella sul disegno di legge delega per la riforma fiscale (disegno di legge AC 3343), Roma 26 marzo 2021.

2) Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in GU n. 309 del 30 dicembre 2021.